

Omissis

Fatto

Con ricorso del 2004 il Dr. M.C.Z. impugnava per revocazione avanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni sanitarie la decisione n. 220 del 27 novembre 2000 dalla medesima emessa decidendo sul ricorso in riassunzione avverso la delibera dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino del 5 ottobre 1992, deducendone la nullità per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 51 c.p.c., comma 1, n. 1, e D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 64. Con decisione del 21/4/2006 l'adita Commissione dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto di "identico oggetto" rispetto a precedente gravame già presentato dal ricorrente ed oggetto della decisione n. 13 del 7 maggio 2004. Avverso la suindicata decisione del 2006 lo Z. propone ora ricorso per Cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria. Resistono con controricorso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino, che ha anch'esso presentato memoria, ed il Ministero della Salute.

Diritto

Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 54, comma 1 e 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta che erroneamente è stata dichiarata l'inammissibilità del proposto ricorso per asserita preclusione derivante da precedente pronunzia su identica domanda, in quanto essendo stato il primo ricorso dichiarato meramente "irricevibile" in ragione dell'omessa notificazione di copia del ricorso anche alle autorità (Prefetto, Procuratore della Repubblica) indicate al D.P.R. n. 221 del 1950, art. 54, ed avendo il nuovo ricorso contenuto diverso dal primo, in quanto volto alla revoca della decisione n. 220 del 27 novembre 2000 (di riduzione da 3 mesi ad 1 mese della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione) e non già della delibera del 1992 (di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per 3 mesi), non può ritenersi consumato il suo diritto di impugnazione, dovendo esso, attesa l'inesistenza dell'atto in ordine al quale la pronunzia n. 13 del 2004 della Commissione Centrale ha avuto valore meramente dichiarativo, considerarsi come mai esercitato, a fortiori non essendo intervenuta alcuna pronunzia di "inammissibilità" o di "improcedibilità" del gravame. Il motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, il sistema delle impugnazioni civili è regolato dal principio della cd. consumazione o consunzione dell'impugnazione. Esercitando il potere di impugnazione la parte rimasta in tutto o in parte soccombente consuma la facoltà di critica e di contestazione della decisione che la pregiudica, per cui non può proporre in prosieguo altri motivi, o ripetere, specificare o precisare quelli già dedotti (v. Cass., Sez. Un., 15/7/1993, n. 7841). Stante l'espressa previsione degli artt. 358 e 387 c.p.c., la consumazione del potere di impugnazione presuppone, da un canto, l'esistenza di due impugnazioni della stessa specie, e, da altro canto, la sussistenza al tempo della proposizione della seconda della declaratoria di inammissibilità della precedente. A tale stregua, non si ha pertanto consumazione del potere di impugnazione laddove il suo esercizio sia stato preceduto da una impugnazione di diversa specie (v.

Cass., Sez. Un., 15/11/2002, n. 16162 e, conformemente, Cass., 14/5/2003, n. 7406), come pure in assenza di declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del precedente ricorso (v. Cass., 27/10/2005, n. 20912; Cass., 15/3/1995, n. 2986). Senza che in contrario rilevi l'eventuale sospensione del termine per impugnare, conseguente ad avvenuta proposizione di domanda di revocazione della medesima decisione (v. Cass., 2/4/1989, n. 1855; Cass., 12/12/1988, n. 6742; Cass., 4/5/1988, n. 3318; Cass., 3/4/1987, n. 3228; Cass., 3/6/1986, n. 3727). Il principio processuale della consumazione dell'impugnazione, per quanto sancito espressamente dal codice di rito solo con riferimento all'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti dai nn. 4 e 5 dell'art. 395 (art. 338) e alla declaratoria d'inammissibilità od improcedibilità dell'appello (art. 358) o del ricorso per cassazione (art. 387) (v. Cass., 2/2/2007, n. 2309; Cass., 14/11/2006, n. 24219), ha invero carattere generale, e deve ritenersi pertanto applicabile ogniqualvolta il procedimento d'impugnazione non pervenga, qualunque ne sia il motivo, ad una decisione di merito (v. Cass., Sez. Un., 8/7/1957, n. 2707. Diversamente v. peraltro Cass., 5/6/1993, n. 6322). Pertanto, anche in ipotesi come nella specie di declaratoria di irricevibilità. Va al riguardo anzitutto posto in rilievo che la declaratoria di irricevibilità è propria di procedimenti speciali, e di quello come nella specie avanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - che è organo di giurisdizione speciale (v. Cass. 19/7/2002, n. 10578; Cass., 16/7/1999, n. 7512; Cass., Sez. Un., 27/7/1998, n. 7347; Cass., 23/12/1997, n. 13016) - di cui al D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (che ha approvato il regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 223, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie) in particolare (art. 54, ult. comma), per il caso di inosservanza dei termini e dei modi ivi prescritti per la proposizione del ricorso ex art. 21: v. Cass., 16/7/1999, n. 7512). Ad essa non può peraltro riconoscersi, diversamente da quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, significato di peculiare pregnanza, idoneo a consentirne l'individuazione quale nozione autonoma e distinta da quella di inammissibilità (e/o di improcedibilità), sottendendo sostanzialmente lo stesso fenomeno (cfr. Cass., 6/10/2004, n. 19980; Cass., 1/8/2003, n. 11746; Cass., Sez. Un., 27/6/2003, n. 10291; Cass., 19/7/2002, n. 10578; Cass., 1/8/1992, n. 9159; Cass., Sez. Un., 25/5/1976, n. 1884; Cass., 20/3/1972, n. 833). Va quindi sottolineato che nel caso la domanda di revocazione attiene invero allo stesso provvedimento. L'odierno ricorrente ha infatti impugnato per revocazione (oltre alla delibera del 5/10/1992, irrogante sanzione di 3 mesi di sospensione dall'esercizio della professione, anche) la decisione del 17/11/2000, n. 220 di riduzione da 3 ad 1 mese della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione. Una prima volta con note del 1 e 4 marzo 2004, con gravame dichiarato "irricevibile" in quanto "non notificato ad alcuna delle Autorità di cui al D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 54". Successivamente con altro ricorso, depositato il 25/8/2004 presso la Segreteria della Commissione centrale per gli esercenti la professione sanitaria. Quest'ultima impugnazione è stata dichiarata quindi inammissibile con l'odiernamente impugnata decisione del 21/4/2006, n. 45. Il potere d'impugnazione deve pertanto ritenersi, alla stregua di quanto sopra esposto, in effetti consumato. Al riguardo, si noti, non può invero

riconoscersi pregio all'assunto del ricorrente secondo cui a tale conclusione osterebbe la circostanza che in conseguenza dell'omessa notifica alle autorità indicate dalla legge il primo gravame (proposto nel marzo del 2004) sarebbe invero inesistente, sicchè il potere d'impugnazione non potrebbe considerarsi nel caso esercitato e sarebbe all'interessato consentito "riproporre, nei termini legge, l'impugnativa". La conseguenza espressamente prevista dal legislatore (art. 54, ult. comma) per l'inosservanza di quanto disposto dal citato D.P.R. n. 221 del 1950, artt. 53 e 54, in ordine all'atto introduttivo del giudizio, ovvero per il mancato rispetto del termine fissato per l'integrazione del contraddittorio (v. Cass., 31/5/2006, n. 12999; Cass., 21/10/2003, n. 15706; Cass., 19/7/2002, n. 10578), consiste infatti giustappunto nella declaratoria di "irricevibilità" del ricorso (v. Cass., 6/7/1999, n. 7512). Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.300,00 in favore dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, ed Euro 1.000,00 in favore del Ministero della salute, più Euro 100,00 per ciascuno per spese, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2007.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007